

Decreto legislativo del 08/04/2003 n. 66 -

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 - supplemento ordinario

Articolo 10

Ferie annuali.

Articolo 10 - Ferie annuali.

In vigore dal 01/09/2004

Modificato da: Decreto legislativo del 19/07/2004 n. 213 Articolo 1

1. Fermo restando quanto previsto dall'**articolo 2109 del codice civile**, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.

[Torna al sommario](#)